



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO INQUINAMENTO E GRANDI IMPIANTI 28 febbraio 2014, n.9

“BUZZI UNICEM SpA” - Aggiornamento per modifica non sostanziale, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) rilasciata con D.D. n. 40 del 05/07/2012 e successive determinazioni di aggiornamento, codice attività IPPC 3.1. Fascicolo 6 mod4.

L’anno 2014 addì 28 del mese di febbraio in Modugno (Ba), presso l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti

Il Dirigente dell’Ufficio
Inquinamento e Grandi impianti

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

Visti gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 165/01;

Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 767 del 26/04/2011 con cui è stato istituito il Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 17 del 24 giugno 2011 con cui l’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti del Servizio Ecologia è stato trasferito alle dipendenze del Servizio Rischio Industriale;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 25 del 03/07/2012 con cui è stato conferito al Dr. Giuseppe Maestri l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Servizio Rischio Industriale n. 42 del 25/07/2012 di “Delega delle funzioni dirigenziali al Dirigente dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ai sensi della L.R. n.

10/2007, art. 45”.

Sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

Visto il D.Lgs. 152/06 e smi: «Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)»;

Visto il D.M. 24.4.2008, denominato “Decreto Interministeriale Tariffe”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 1388 del 19 settembre 2006: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 482 del 13 aprile 2007: “Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 - Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - Differimento del calendario per la presentazione delle domande per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativamente agli impianti di cui all'allegato I, a parziale modifica della D.G.R. n. 1388 del 19.09.2006, allegato 3”.

Visti inoltre:

- la Legge 241/90: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007, n. 17: “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”;
- l'articolo 35 della L.R. 19/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 della Regione Puglia”;
- la DGRP n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”;
- la DGRP n. 1113 del 19/05/2011 “Modalità di quantificazione delle tariffe da versare per le istanze assoggettate a procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale regionale e provinciale ai sensi del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 e del D.Lgs. 152/06 e smi. Integrazione della DGR 1388 del 19 settembre 2006”;
- la L.R. 12 febbraio 2014, n. 3 “Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Rischio di incidenti rilevanti (RIR) - Elenco tecnici competenti in acustica ambientale”.

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 152/06 e smi, alla parte seconda Titolo III-BIS “Autorizzazione Integrata Ambientale” disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;
- il Decreto Legislativo 152/06 e smi all'art. 29 - nonies comma 1 “Modifica degli impianti o variazione del gestore” stabilisce che il Gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche

comunicate;

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 648 del 05/04/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06/ e smi e per l’indicazione dei relativi percorsi procedurali” disciplina il coordinamento fra la disciplina AIA e la disciplina specifica della VIA, nell’ambito di modifiche proposte dal Gestore di impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.

Atteso che:

Con nota prot.n. 134/2013/DAI/BT/VDD/ap del 19/11/2013, acquisita al prot. n. 5046 del 26/11/2013 del Servizio Rischio Industriale, il Gestore “BUZZI UNICEM SpA” ha inoltrato la comunicazione per la valutazione del carattere di modifica sostanziale o non sostanziale, ai sensi dell’art. 29 - nonies comma 1 del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP n. 648 del 05/04/2011, relativamente a:

Potenziamento depolverazione del carico clinker su automezzi, punto di emissione (E53)

Autorizzazione punto di emissione (E59-b) depolverizzante il trasporto farina al forno

La comunicazione era corredata dalla seguente documentazione:

1. Relazione tecnica “Potenziamento depolverazione del carico clinker su automezzi (E53) e autorizzazione per punto di emissione (E59-b) depolverizzante il trasporto farina al forno” con elaborati allegati tecnici;
2. Relazione tecnica AIA aggiornata;
3. PMeC_rev. 7 del 11/11/2013;
4. Elaborati con indicazione della parte AIA che, per effetto della modifica, è soggetta ad aggiornamento;
5. CD;
6. Relazione di calcolo oneri della tariffa istruttoria;
7. Dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 5072 del 27/11/2013, invitava la competente Provincia BAT ad esprimere il parere endoprocedimentale in materia di assoggettabilità alla disciplina VIA della modifica proposta dal Gestore, ai sensi della DGRP n. 648 del 05/04/2011.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 5082 del 27/11/2013, invitava il Gestore a trasmettere la documentazione all’autorità di controllo e invitava successivamente ARPA PUGLIA ad esprimere il proprio parere di competenza sul PMeC allegato all’istanza sopra citata.

Con nota prot.n. 141/2013/DAI/BT/VDD/ap del 29/11/2013 il Gestore ha comunicato la trasmissione della documentazione ad Arpa Puglia.

La Regione Puglia - Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti con nota prot. n. 203 del 20/01/2014, invitava l’Amministrazione provinciale a trasmettere quanto di propria competenza entro 5 giorni, essendo in scadenza i tempi previsti dall’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e smi ed i tempi per l’acquisizione del parere endoprocedimentale in materia di disciplina VIA di cui alla DGRP 648 del 05/04/2011.

Con nota prot. n. 5490-14 del 29/01/2014 della Provincia BAT di cui al prot.n. 405 del 30/01/2014 del Servizio Rischio Industriale è stato acquisito l’esito dell’audizione tenutasi presso il Comitato Tecnico provinciale il giorno 27/01/2014, a seguito del quale sono state chieste al Gestore delle integrazioni.

Con nota prot. n. 8/2014/DAI/BT/VDD/app del 04/02/2014 di cui al prot.n. 592 del 11/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, è stata acquisita la nota integrativa del Gestore relativa a quanto richiesto nell’ambito dell’audizione presso il Comitato Tecnico provinciale.

Con nota prot. n. 10138-14 del 18/02/2014 della Provincia BAT di cui al prot.n. 727 del 19/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, la provincia comunicava al Gestore la necessità di acquisire maggiori informazioni rispetto alla variazione dei valori di flusso di massa orario delle emissioni, mentre con

riferimento alle emissioni rumorose prescriveva al gestore di presentare:

- schede tecniche di rumorosità delle macchine che si intende installare;
- rilievo fonometrico del nuovo assetto impiantistico in fase post operam, al fine di verificarne la corretta attivazione.

Con nota prot. n. 14/2014/DAI/BT/VDD/app del 20/02/2014 il Gestore ha trasmesso chiarimenti a quanto richiesto dalla Provincia BAT con la nota sopra citata.

La Provincia BAT con nota prot. n. 11243-14 del 24/02/2014 acquisita al prot. n. 791 del 24/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, ha espresso il parere, ai sensi della DGRP 648/2011, comunicando che “gli interventi proposti dalla società Buzzi non costituiscono modifica sostanziale alla proposta progettuale oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale espresso con DD n. 55 del 08/09/2011, pur rilevando la necessità che la società proponente rispetti quanto di seguito prescritto:

- sia sempre assicurato l’esercizio alternativo dei due sistemi di trasporto della farina e dei due annessi presidi tecnici di filtrazione (indicati con E59 e E59-bis);
- la società trasmetta le schede tecniche di rumorosità delle macchine che si intende installare e gli esiti del monitoraggio fonometrico del nuovo assetto impiantistico in fase post operam, al fine di verificarne la corretta attivazione.

Con nota, acquisita al prot. n. 847 del 27/02/2014 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, il Gestore ha trasmesso copia del bonifico relativo al versamento della tariffa dell’istruttoria (Ti) di cui all’art. 1 comma 1 lettera d) del DM 24/04/2008 pari a 2000 euro.

Considerato che:

Per lo stabilimento “Buzzi Unicem SpA” con stabilimento in Via Andria n.63, Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6, Comune di Casale Monferrato (AL), è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale con D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale, rettificata con D.D. n. 33 del 30 maggio 2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti, ed aggiornata per modifiche non sostanziali con D.D. n. 62 del 20 novembre 2012, D.D. n. 44 del 5 agosto 2013 e D.D. 44 del 5 agosto 2013 dell’Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti;

La complessiva modifica proposta dal Gestore consiste nella:

- Potenziamento depolverazione del carico clinker su automezzi, punto di emissione (E53)
- Autorizzazione punto di emissione (E59-b) alimentazione farina al primo stadio della Torre Forno

Breve descrizione della modifica relativa all’autorizzazione punto di emissione (E59-b)

La farina, estratta dal silo omogeneizzazione ed opportunamente dosata con una bilancia pondero-dosatrice, viene inviata all’impianto di cottura per ottenere il “clinker”. Attualmente viene inviata tramite un trasporto pneumatico denominato “Poldros” (punto di emissione E59); con la presente modifica il Gestore intende installare un elevatore meccanico costituito da un tappeto in gomma su cui sono montate tazze metalliche. Il filtro in dotazione all’elevatore costituisce un’emissione in atmosfera, di cui alla sigla camino E59-b. Il Gestore prevede l’esercizio alternativo dei due punti di emissione E59 e E59-b.

La complessiva modifica proposta dal Gestore risulta di carattere non sostanziale in quanto:

- l’Autorità competente in materia di VIA (Provincia BAT) con nota prot. n. 11243-14 del 24/02/2014 ha comunicato che “gli interventi proposti dalla società Buzzi non costituiscono modifica sostanziale alla proposta progettuale oggetto del provvedimento di compatibilità ambientale espresso con DD n. 55 del 08/09/2011, pur rilevando la necessità che la società proponente rispetti quanto di seguito prescritto:
- sia sempre assicurato l’esercizio alternativo dei due sistemi di trasporto della farina e dei due annessi

presidi tecnici di filtrazione (indicati con E59 e E59-bis);

- la società trasmetta le schede tecniche di rumorosità delle macchine che si intende installare e gli esiti del monitoraggio fonometrico del nuovo assetto impiantistico in fase post operam, al fine di verificarne la corretta attivazione.
- la modifica non comporta un incremento al valore della soglia di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs. 152/06 e smi, non introduce alcuna variazione del ciclo produttivo autorizzato;
- la modifica introduce un nuovo punto di emissione in atmosfera E59-b, in alternativa a al punto E59 già autorizzato, ma non contempla l'introduzione di nuovi inquinanti rispetto a quelli già previsti nel monitoraggio prescritto in AIA;
- la modifica comporta un flusso di massa orario totale pari a 20,60 kg/h inferiore all'attuale flusso emissivo pari a 20,64 kg/h.

La modifica, in esame, non risponde ai requisiti indicati all'art. 5 comma 1 lettera l-bis del D.Lgs. 152/06 e smi.

Ritenuto di poter aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale oggetto dell'istanza sopra citata, tenendo conto dei provvedimenti già rilasciati e dalla normativa vigente.

Sulla base dell'istruttoria di cui sopra, si propone l'adozione del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Adempimenti contabili di cui alla LR Puglia n. 28/2001 e smi dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico a carico del bilancio regionale

Tutto ciò premesso

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa, che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte:

- di qualificare non sostanziale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e DGRP 648/2011, la modifica proposta consistente in:
 - Potenziamento depolverazione del carico clinker su automezzi, punto di emissione (E53)
 - Autorizzazione punto di emissione (E59-b) alimentazione Farina al primo stadio della Torre Forno

di stabilire che

1. in fase di cantiere, siano prese tutte le misure idonee a ridurre l'eventuale produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere), le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore) ed odorose, al fine di limitare disturbi di qualsiasi natura; inoltre la

- gestione delle eventuali terre e rocce da scavo avvenga in conformità alla vigente normativa nazionale;
2. il Gestore dovrà dare attuazione a quanto indicato nella nota della Provincia di BAT di cui al prot. n. 11243-14 del 24/02/2014 acquisita al prot. n. 791 del 24/02/2014 del Servizio Rischio Industriale, e riportato nelle premesse;
 3. il Gestore dovrà garantire l'esercizio alternativo dei due impianti ed entro 6 mesi dalla realizzazione della modifica impiantistica dovrà trasmettere all'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti e alla Provincia di BAT gli esiti del monitoraggio fonometrico relativo al nuovo assetto e le schede tecniche delle macchine;
 4. il Gestore dovrà effettuare il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione per il punto di emissione E59-b entro sei mesi dalla presente;
 5. il presente aggiornamento per modifica non sostanziale sostituisce univocamente "allegato 1 - tabella 1c - quadro riassuntivo delle emissioni" di cui al PMeC_rev7, allegato al PMeC dell'AIA;
 6. il presente provvedimento non esonera il Gestore dal conseguimento di altre autorizzazioni o provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la realizzazione e l'esercizio delle modifiche in oggetto;
 7. sono fatte salve tutte le prescrizioni in capo al gestore, derivanti con D.D. n. 40 del 5 Luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, e successive determinazioni di aggiornamento;
 8. il presente provvedimento integra ed aggiorna, per modifica non sostanziale, l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale e successive determinazioni;
 9. per ogni eventuale ulteriore modifica impiantistica, il Gestore dovrà trasmettere a Regione e Provincia la comunicazione/richiesta di autorizzazione secondo le modalità disciplinate dalla DGRP 648 del 05/04/2011 "Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 152/06 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali";
 10. l'autorizzazione di aggiornamento, per modifica non sostanziale, rilasciata ai sensi dell'art. 29 - nonies del D.Lgs. n. 152/06 e smi, ha termine finale di validità coincidente con quella di cui alla D.D. n. 40 del 5 luglio 2012 del Servizio Rischio Industriale.

di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio Rischio Industriale, alla Società "BUZZI UNICEM SpA" con stabilimento in Via Andria n.63 Comune di Barletta (BAT) e con sede legale in via L. Buzzi n. 6 Comune di Casale Monferrato (AL) 15033.

di dare evidenza del presente provvedimento alla Provincia di BAT, al Comune di Barletta, all'ARPA Puglia Direzione Scientifica e Dipartimento Provinciale di BAT, alla ASL competente per territorio e al Servizio Ecologia.

Il presente provvedimento di aggiornamento per modifica non sostanziale è immediatamente esecutivo. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:

- a. è redatto in unico originale, composto da n° 11 fasciate e un allegato composto da 2 fasciate;
- b. sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 3 del D.P.G.R n° 161 del 22.02.2008:
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Provvedimenti Dirigenti" del sito ufficiale della Regione Puglia:
www.regione.puglia.it
 - nel Portale Ambientale regionale
(<http://ambiente.regione.puglia.it/>)

- c. trasmesso in copia conforme all'originale al Segretariato della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- e. sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

I sottoscritti attestano che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore
Ing. Daniela Battista

Il Dirigente d'Ufficio
Dott. Giuseppe Maestri